

cessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, in zone montane d'alta quota, fuori dei centri abitati.

### **Articolo 3 - Requisiti delle strutture ricettive**

I requisiti delle strutture ricettive sono demandati all'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi Europei e/o dalle normative in vigore.

### **Articolo 4 - Realizzazione delle strutture ricettive**

La realizzazione delle strutture ricettive è demandata all'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo e/o dalle normative in vigore.

È opportuno che le autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture ricettive siano concesse allorché l'amministrazione comunale abbia deliberato il PRG, il P.U.T. (nei casi contemplati dagli articoli 13 e 36 del Codice della Strada), il Piano d'Emergenza Comunale (seguendo il Metodo Augustus e/o il metodo indicato dal Dipartimento di Protezione Civile).

### **Articolo 5 - Classificazione delle strutture ricettive**

La classificazione delle strutture ricettive è demandata all'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi Europei e/o dalle normative in vigore.

### **Articolo 6 - Vigilanza sulle strutture ricettive**

Le competenti autorità eseguono il controllo sulla conformità delle strutture ricettive alle norme tecniche d'attuazione emanate dalla Regione e/o alle normative in vigore, trasmettendo copia dei verbali anche alla Regione.

Le modalità di verifica sulle segnalazioni ricevute e le relative sanzioni, da erogare a carico degli inadempienti, saranno oggetto di norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo.

### **Articolo 7 - Contributi**

La conformità a quanto previsto all'articolo 4 costituisce requisito essenziale per l'assegnazione d'eventuali finanziamenti regionali che si rendessero disponibili.

### **Articolo 8 - Imprese e professioni turistiche**

Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nell'espletare servizi di assistenza, accoglienza, guida e accompagnamento ai turisti, e servizi di ricerca e consulenza per gli imprenditori turistici e per le Amministrazioni Pubbliche.

La disciplina nelle materie di cui ai commi precedenti saranno oggetto di norme tecniche d'attuazione che la Regione potrà definire con atto successivo e/o dalle normative in vigore.

**Per quanto detto, il Disegno di Legge in oggetto è obsoleto e auspichiamo che le SS.VV. intervengano al fine di adottare il suddetto sintetico articolato, quale testo unico delle normative e indicazioni vigenti nel comparto del Turismo, in particolare quello detto "all'aria aperta", e base sulla quale costruire norme e regolamenti attuativi.**

**Grazie per l'attenzione e, durante l'attesa di un cortese riscontro, invio i più cordiali saluti.**

*Pier Luigi Ciolli*

---

## **30 aprile/3 maggio**

# **1° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI Città di LONGIANO (Forlì)**

**I**l Comune con il Club Camperisti Il Gabbiano invitano i camperisti a trascorrere insieme il ponte del 1° Maggio 1998.

Visita al Castello Malatestiano e alla Fondazione Balestra, pranzi e cene insieme, serate di musica con schermo gigante, Rally dei quattro

comuni con il proprio camper, Convegno sul Turismo.

#### **Informazioni:**

- 0547 665013                      0335 6094047
- 0547 84938                        0360 335149

Le iscrizioni termineranno il 18 aprile 1998.